Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, n. 5974

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Se.Ha. nato in Marocco il (Omissis)

avverso il decreto del 26/01/2026 del GIUDICE DI PACE di CALTANISETTA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Interno;

sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA E. che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 26 gennaio 2026 il Giudice di pace di Caltanissetta ha convalidato il trattenimento disposto dal Questore di A nei confronti di Se.Ha. destinatario di un provvedimento di respingimento emesso ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 286 del 1998.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Se.Ha., per mezzo del proprio difensore, articolando due motivi.

All'esposizione delle censure ha premesso la precisazione che lo straniero è stato destinatario di contestuali provvedimenti di respingimento e trattenimento emessi il 22 gennaio 2026, notificati in pari data alle ore 20.46.

Il successivo 23 gennaio 2026 il Questore di A ha revocato in autotutela i provvedimenti perché carenti di alcune indicazioni richieste dalla legge ed ha emesso due nuovi provvedimenti di respingimento e trattenimento notificati allo straniero alle ore 18.14 di quello stesso giorno.

Per tale secondo provvedimento di trattenimento è stata richiesta la convalida al Giudice di pace che ha provveduto il successivo 26 gennaio 2026 convalidando "il provvedimento del Questore di A emesso in data 22/1/2026 e notificato il 22/1/2026 alle ore 20.46".

Successivamente alla presentazione di istanza di liberazione immediata depositata dal difensore e su richiesta del Questore di Caltanissetta, il Giudice di pace ha emesso de plano, in data 27 gennaio 2026, provvedimento di correzione dell'errore materiale contenuto del decreto di convalida precedentemente emesso, precisando che quella convalida era riferita al decreto di trattenimento emesso dal Questore di A del 23 gennaio 2026.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata eccepita la nullità del procedimento di correzione e del decreto per violazione degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e dell'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998, oltre che dell'art. 13 Cost.

La privazione della libertà personale del ricorrente è derivata da provvedimento non oggetto di rituale convalida entro i termini di legge, essendo intervenuta la precisazione riferita alla convalida del trattenimento del 23 gennaio 2026 oltre il termine di 48 ore imposto dalla legge.

Né avrebbe potuto il Giudice di pace procedere de plano con la correzione dell'errore materiale per emendare il decreto di convalida emesso il 26 gennaio 2026.

2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge per violazione degli artt. 14, commi 1 e 1 -bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, 13 Cost., sotto il profilo dell'art. 111 Cost.

Il ricorrente ha censurato il provvedimento in quanto totalmente omissivo della disamina delle censure specificamente sollevate dal difensore in sede di udienza di convalida.

Per contro, il Giudice di pace ha preso in considerazione profili relativi ad eccezioni mai sollevate e, dunque, mai oggetto del procedimento.

Ciò ha determinato la totale carenza ed apparenza della motivazione nella quale sono state inserite mere clausole di stile utilizzate indifferentemente per tutti i provvedimenti di convalida emessi il 26 gennaio 2026.

3. L'Avvocatura erariale, nell'interesse del Ministero dell'Interno, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e rappresentato che il ricorrente è stato rimpatriato in data 2 febbraio 2026.

All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. L'intervenuta esecuzione del rimpatrio, come allegata dall'Avvocatura erariale, determina la mancanza di un interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso.

Possono essere richiamati i costanti principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in punto di interesse all'impugnazione.

L'interesse che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l'impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a "rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale" ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale "decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo" (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell'interesse deve sussistere sial momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

A tale proposito, rileva la categoria della carenza di interesse sopraggiunta descritta dalle Sezioni Unite le quali hanno avuto cura di precisare che "in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso" (Sez. U, n. 6624 del 2011 cit.).

Occorre, ulteriormente, richiamare l'orientamento espresso in tema di provvedimenti de liberiate (tenuto conto che il provvedimento di trattenimento comporta la limitazione della libertà personale) in base al quale "il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen." (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567 - 01).

Si tratta della sostanziale applicazione di altro principio affermato dalle Sezioni Unite: "in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato" (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 - 01).

3. Ne discende, pertanto, che, non essendo stato dedotto alcun interesse concreto alla decisione nel merito del ricorso, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

A tale declaratoria non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto la situazione descritta non configura una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (in termini Sez. 1, n. 11302 del 2017, dep. 2018 cit. con richiami a precedenti conformi).

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2026.